

**Ricorso proposto il 21 marzo 2013 — Benelli Q.J./UAMI
— Demharter (MOTOBI B PESARO)**

(Causa T-171/13)

(2013/C 147/50)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Benelli Q.J. Srl (Pesaro, Italia) (rappresentante: avv. P. Lukácsi)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Demharter GmbH (Dillingen, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- riformare la decisione del convenuto e disporre il rigetto della domanda di decadenza proposta dalla richiedente la dichiarazione di nullità;
- annullare la decisione del convenuto e rinviare il caso all'UAMI per un ulteriore riesame e una nuova decisione qualora il Tribunale consideri indispensabile condurre un ulteriore esame approfondito della prova dell'uso effettivo;
- condannare il convenuto alle spese della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di decadenza: il marchio figurativo «MOTOBI B PESARO», per prodotti delle classi 9, 12 e 25 — registrazione di marchio comunitario n. 2 262 269

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di decadenza del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione di decadenza del marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.

**Ricorso proposto il 25 marzo 2013 — Omega/UAMI —
Omega Engineering (Ω OMEGA)**

(Causa T-175/13)

(2013/C 147/51)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Omega SA (Biel/Bienne, Svizzera) (rappresentante: avv. P. González-Bueno Catalán de Ocón)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Omega Engineering, Inc. (Stamford, Stati Uniti)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 10 gennaio 2013, nei procedimenti riuniti R 2055/2011-1 e R 2186/2011-1 e accordare la tutela del marchio di cui trattasi per tutti i prodotti per i quali è stata richiesta la registrazione;
- condannare l'UAMI e la Omega Engineering, Inc. alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: la registrazione internazionale, che designa l'Unione europea, del marchio figurativo contenente l'elemento denominativo «Ω OMEGA», per prodotti della classe 9 — registrazione internazionale n. 997 036 che designa l'Unione europea

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Omega Engineering, Inc.

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: i marchi denominativi nazionali e comunitari «OMEGA», per prodotti e servizi delle classi 7, 9, 11, 16, 35, 38, 41 e 42

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento parziale dell'opposizione e diniego parziale della tutela richiesta

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso della ricorrente e diniego parziale più esteso della tutela richiesta

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009